

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2708 del 12/05/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SOCIETA' AGRICOLA IL BUE S.R.L. con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Piazza del Grano, n. 3 e impianto nel Comune di Ostellato (FE), localita' San Giovanni, Via delle Serre n. 1/A. Autorizzazione alla Modifica non sostanziale dell'attivita' relativa all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse agricole e sottoprodotti agro-zootecnici, con capacita' produttiva pari a 500 Sm3/h, dalla riconversione di n. 2 impianti di produzione di biogas, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2024-4061 del 23.07.2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2807 del 09/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dodici MAGGIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 8068/2025/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SOCIETA' AGRICOLA IL BUE S.R.L.** con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Piazza del Grano, n. 3 e impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Via delle Serre n. 1/A. Autorizzazione alla **Modifica non sostanziale** dell'attività relativa all'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da biomasse agricole e sottoprodotti agro-zootecnici, con capacità produttiva pari a 500 Sm³/h, dalla riconversione di n. 2 impianti di produzione di biogas**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2024-4061 del 23.07.2024.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che in data 17.02.2025, con PEC acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/30237 del 17.02.2025, è pervenuta da parte del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, la nota Prot. n. 5754 del 17.02.2025 (Pratica n. SUE-96-2025), con allegata la documentazione inoltrata dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA IL BUE S.R.L. riguardante la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28, per *variante al progetto di riconversione di due impianti di produzione di energia da biogas in un unico impianto per la produzione di biometano da immettere in rete, oggetto dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2024-4097 del 25.07.2024*, da realizzare nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Via delle Serre;

VISTO che la documentazione trasmessa ricomprende l'istanza per la **modifica non sostanziale** dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2024-4061 del 23.07.2024, ex D.P.R. n. 59/2013, riguardante la sola matrice ambientale "Emissioni in atmosfera" (art. 269, Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.);

VISTO che l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2024-4061 del 23.07.2024 sopra citato, completo dei relativi allegati, è stato unito, come parte integrante, all'atto di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 n. DET-AMB-2024-4097 del 25.07.2024;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

VISTO che:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione; Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all’articolo 269, come precisato all’ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l’A.U.A. citata in premessa;
- con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- con la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato i: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- con la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato le: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale”;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2024-4061 del 23.07.2024;

VISTO che dalla documentazione presentata risulta, in particolare, che la Società Agricole IL BUE S.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 4061/2024 in merito ad aspetti riguardanti l'impianto della Ex EUGANEA S.r.l. e l'impianto IL BUE S.r.l. (si ricorda che, ad intervento ultimato, sarà presente un unico impianto intestato a "IL BUE").

Si riportano di seguito sintetizzati i principali interventi anche se non tutti inerenti il presente atto::

1 - BUE. Inserito platea tecnica protetta da tettoia;

2 - BUE. Inserita nuova cabina elettrica;

3 - BUE. Installata nuova caldaia – inizialmente prevista all'impianto ex Euganea

Il progetto approvato prevedeva, per garantire la produzione di energia termica per entrambi gli impianti in caso di problemi con il cogeneratore, l'installazione una nuova caldaia a biogas da 560 kW prevista presso l'impianto ex Euganea ed ubicata sulla platea del Cogeneratore che sarà dismesso. Dalla esecutivizzazione dei progetti è emerso che risulta più funzionale alle linee gas e la successiva distribuzione della termica prodotta all'impianto ubicare detta caldaia presso il lato EST dell'impianto del BUE su apposita platea in un'area attualmente libera da altri impianti. La caldaia, inoltre, per esigenze legate alla disponibilità commerciali sarà da 580 kW (498.000 Kcal/h) accoppiata ad un bruciatore modulabile da 20 a 1250 KW che sarà opportunamente tarato per la potenza massima della caldaia con cui è accoppiato;

4 - BUE. Aggiunto skid deumidificazione biogas;

5 - BUE. Eliminata trincea coperta al Bue;

6 - Ex Euganea. Riprogettati i depositi CO₂ che ora avranno la medesima dimensione;

7 - Ex Euganea. Sistema di upgrading modificato come geometrie e come tecnologie;

8 - Ex Euganea. Sistema RTO modificato come dimensioni e tipologia;

9 - Ex Euganea. Cabina elettrica con dimensioni diverse da quella originariamente ipotizzata;

10 - Ex Euganea. Aggiunto locale elettrico a servizio upgrading;

11 - Ex Euganea. Modificata geometria cabina RE.MI;

12 - Ex Euganea. Prevista la sostituzione della Torcia di emergenza

La torcia esistente a servizio dell'impianto a biogas sarà sostituita con una in grado di bruciare 1500 Nm³ di biogas/biometano ovvero commisurati alla totalità di produzione istantanea dell'impianto convertito;

13 - Ex Euganea. Aggiunto skid pretrattamento biogas;

14 - Ex Euganea. Spostata caldaia;

15 - Ex Euganea. Eliminato serbatoio glicerina e lasciata platea;

16 - Ex Euganea. Eliminato sistema recupero olio del COGE e lasciata solo platea;

17 - Ex Euganea. Traslate le nuove trincee in direzione EST e separate dalle esistenti;

Relativamente alle emissioni in atmosfera, per effetto delle modifiche occorse in sede di progettazione esecutiva e costruttiva sono previste le seguenti modifiche:

E1 - NON PREVISTE MODIFICHE al cogeneratore dell'impianto di taglia 635 kWel già autorizzato;

E2 - Una nuova caldaia a biogas da 580 kW lievemente potenziata in funzione delle taglie

commerciali disponibili e ri-ubicata;

E3 - Parzialmente modificata come di seguito esposto, sia parte della tecnologia del sistema upgrading che dell'RTO;

E4 - Individuata una nuova torcia lievemente maggiore in termini di capacità di combustione rispetto a quanto previsto ed autorizzato;

E5 - NON PREVISTE MODIFICHE alla torcia di emergenza in questione

VISTA la nota di Arpae – SAC Ferrara Prot. n. PG/2025/40862 del 03.03.2025 di “*Esito verifica della completezza documentale*”, trasmessa al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

VISTA la nota del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 7701 del 05.03.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/42533 del 05.03.2025, con cui ha trasmesso la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2025/45766 del 10.03.2025, nella quale, in particolare, esprime le seguenti valutazioni:

Emissioni in atmosfera

La Ditta dichiara la presenza sia di emissioni convogliate che diffuse, oltre a sfiati di emergenza dalle valvole di sovra-sotto pressione e di sicurezza dell'impianto. Come indicato in oggetto, il progetto prevede la riconversione di due impianti esistenti a biogas in un unico impianto per la produzione di biometano, con capacità produttiva pari a circa 500 Sm³ /h, apportando le seguenti principali modifiche impiantistiche:

- *la sostituzione dei cogeneratori esistenti con un nuovo cogeneratore alimentato a biogas;*
- *installazione di una nuova caldaia alimentata a biogas;*
- *installazione di un impianto di up-grading per la purificazione del biogas.*

Pertanto, tenuto conto di quanto presentato dalla Ditta:

- *Per l'**Emissione E1** (Cogeneratore nuovo con potenza termica di 1,55 MWt) alimentato a biogas, per soddisfare il fabbisogno elettrico e produrre il calore necessario per il nuovo assetto impiantistico, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (ultimo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti indicati dalla Ditta e il sistema di abbattimento proposto, che indica inoltre una portata di 2364 Nm³ /h;*

*Per l'**Emissione E2** (Caldaia nuova di backup con potenza termica di 0,58 MWt), alimentata a biogas ed utilizzata per il fabbisogno energetico degli impianti, in particolare nel periodo invernale, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (ultimo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti proposti dalla Ditta che indica inoltre una portata di 670 Nm³ /h;*

- *La Ditta ha dichiarato inoltre la presenza di un impianto di purificazione del biogas che viene utilizzato per la rimozione dell'anidride carbonica ed impurità. Il sistema di trattamento è costituito da un impianto "scrubber" con successive colonne di assorbimento e desorbimento. La purificazione del biogas a biometano avviene con l'utilizzo di membrane a permeazione selettiva a tre stadi. Il biometano prodotto viene inviato alla stazione di iniezione in rete mentre l'Off-Gas in uscita dall'impianto contenente CO₂ e tracce residuali di impurità viene inviato in un post-combustore RTO dove, a seguito di una ossidazione termica rigenerativa, si ottiene*

una miscela composta essenzialmente da CO₂ che viene convogliata in un apposito impianto di stoccaggio per essere riutilizzata nelle vicine serre come concimazione carbonica.

*In caso di malfunzionamento o manutenzione del post-combustore, l'Off-Gas verrà fatto passare in un impianto di abbattimento a carboni attivi prima di essere scaricato in atmosfera dall'**emissione E3**. La Ditta ha precisato che il gas espulso sarà composto prevalentemente da N₂, CO₂, O₂, H₂O, da un residuo di CH₄<1% e da tracce di H₂S. Nel caso invece di mancato fabbisogno di CO₂ da parte delle serre e non vi sia la possibilità di un ulteriore accumulo, l'uscita del post-combustore verrà convogliata direttamente alla suddetta emissione. A parere di questo ST si ritiene che questa emissione ricada tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.*

Ai fini della massima tutela ambientale, in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti, in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di vari inquinanti debba essere normata, si propone di inserire in autorizzazione una specifica prescrizione per il rispetto dei limiti per determinati parametri. Quindi, sulla base del D.Lgs. 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06, si propongono i limiti da rispettare;

- *Per l'**emissione E4**, relativa ad una nuova torcia di sicurezza, in sostituzione di quella esistente sull'impianto Euganea, a presidio della linea biogas e dell'eventuale biometano non conforme, che ai sensi di quanto previsto all'art. 272 co.5 del D.Lgs. 152/06 non necessita di essere autorizzata, di cui la Ditta dichiara una temperatura di combustione maggiore di 950°C, si evidenzia che la stessa deve assicurare una efficienza minima di combustione del 99% come previsto dalla DGR E.R. 1496/2011, come anche la torcia di sicurezza esistente sull'impianto Il Bue e relativa all'emissione E5. Gli eventi di attivazione di tali apparati, la loro causa e durata dovranno essere annotati su apposito registro tenuto a disposizione per i controlli.*

Questo ST esprime pertanto una valutazione favorevole alla richiesta della Società per le emissioni in atmosfera di cui al presente paragrafo a condizione che l'Autorizzazione tenga conto delle osservazioni espresse in merito al sistema di upgrading.

Si fa inoltre presente che per le emissioni odorigene arriverà nota del SSA di Arpae, come previsto per i PAS;

VISTA la nota del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 10472 del 27.03.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/58385 del 27.03.2025, con cui ha trasmesso integrazioni e ulteriori pareri con riavvio dei termini del procedimento;

VISTA la nota del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae - Ferrara Prot. n. PG/2025/84523 del 07.05.2025, con la quale fornisce *riscontro sulle varianti e modifiche all'impianto*, indicando in particolare che, *in merito alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-4061 del 23.07.24 richiesta da Società Agricola "Il Bue Srl", si asserisce che gli interventi previsti non vanno a influire sull'impatto odorigeno già oggetto di valutazione in sede di rilascio di autorizzazione. Quanto espresso in merito all'impatto odorigeno (PG/2024/0072918 del 19.04.2024) risulta quindi confermato;*

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica, ritenendo comunque opportuno riportare nel presente atto, le prescrizioni riguardanti i singoli punti di emissione, compresi quelli non modificati, per mera comodità di individuazione delle stesse;

DATO ATTO che, come risulta dalla precedente istruttoria, è stata approvata la gestione delle acque meteoriche, superando il parere non favorevole del Servizio Territoriale di Arpae Ferrara (Prot. n. PG/2024/73570 del 19.04.2024), sulla base dei risultati relativi agli autocontrolli eseguiti alle acque di seconda pioggia dei due impianti e tenuto conto che si trattava di rete esistente, già autorizzata, a servizio di impianti esistenti;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

PRESO ATTO che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA IL BUE S.R.L. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DISPONE

l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2024-4061 del 23.07.2024, adottato da Arpae-SAC Ferrara, per la **modifica non sostanziale** dell'attività relativa all'esercizio di un impianto per la **produzione di biometano da biomasse agricole e sottoprodotti agro-zootecnici**, con capacità produttiva pari a 500 Sm³/h, dalla riconversione di n. 2 impianti di produzione di biogas, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA IL BUE S.R.L.**, C.F. e P. IVA n. 04242270280, con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Piazza del Grano, n. 3 e impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Via delle Serre n. 1/A, **come di seguito indicato:**

- A. La planimetria unita come Allegato "A" all'atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2024-4061 del 23.07.2024, deve intendersi sostituita dalla planimetria allegata al presente atto, come parte integrante, sotto la voce Allegato "1" e denominata "INDIVIDUAZIONE PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E1-E2-E3-E4-E5 E PARTICOLARI" datata 16.12.2024;**
- B. Le prescrizioni dei punti 4., 5., 6., 7., 8., 19. e 20., indicate al Paragrafo A) EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPIANTO UNIFICATO, dell'atto di A.U.A. n. 4061/2024 sopra citato, vengono sostituite dalle seguenti 4', 5', 6', 7', 8', 19' e 20':**

4'. Le emissioni autorizzate, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, art. 269, sono quelle contrassegnate ed indicate con le sigle "**E1**" (Cogeneratore con potenza termica di 1,55 MWt, alimentato a biogas), "**E2**" (Caldaia di backup con potenza termica di 0,58 MWt, alimentata a biogas), "**E3**" (By-pass RTO o inutilizzo CO₂ per le serre), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "1"**;

5'. L'**Emissione E1** derivante dal Cogeneratore con potenza termica di 1,55 MWt alimentato a biogas, che ricade al punto 3 (ultimo paragrafo), Parte III, Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 COGENERATORE 1,55 MWt a biogas
Portata (Nm ³ /h)	2364
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	10
COV (espressi come C-organico totale escluso il metano)	40
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40
Monossido di carbonio CO	300
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2
Sistema di abbattimento	Catalizzatore ossidante
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%;	

- 6'. La frequenza degli autocontrolli all'Emissione "E1" dovrà essere almeno **annuale**. I rapporti di prova dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;
- 7'. L'Emissione E2 (Caldaia di backup con potenza termica di **0,58 MWt**) alimentata a biogas ed utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto, in particolare nel periodo invernale, che ricade al punto 1.3 (ultimo paragrafo), Parte III, Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E2 CALDAIA 0,58 MWt a biogas
Portata (Nm ³ /h)	670
Durata (h/anno)	655
Altezza minima (m)	4

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	20
COV (espressi come C-organico totale escluso il metano)	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100
Monossido di carbonio CO	150
Sistema di abbattimento	-----
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;	

8'. L'Emissione **E3** (By-pass RTO o inutilizzo CO₂ per le serre) per le valutazioni riportate in premessa, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi per i seguenti parametri:

EMISSIONE	E3 BY-PASS RTO O INUTILIZZO CO ₂ PER LE SERRE
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Polveri	1
COV (espressi come C-Organico totale escluso il metano)	1
Idrogeno solforato (H ₂ S)	5
Ammoniaca NH ₃	2

19'. Relativamente alle Emissioni “E4” ed “E5” derivanti dalle **Torce di emergenza**, la Ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione delle stesse, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;

20'. La suddette torce dovranno assicurare un'efficienza minima di combustione del 99%, come previsto dalla D.G.R. E-R 1496/2011.

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2024-4061 del 23.07.2024 alla quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le restanti prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente e completo dei relativi allegati, è trasmesso, tramite PEC, al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA IL BUE S.R.L. e alla trasmissione in copia agli Enti coinvolti nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.